

STATUTO

“ASSOCIAZIONE ASSO BANK”

TITOLO I

DENOMINAZIONE - SCOPI - SEDE

Art.1

E' costituita nella Repubblica di San Marino, da istituti bancari sammarinesi, una Associazione volontaria e senza scopo di lucro denominata “ASSOBANK”.

L'associazione svolge la propria attività ai sensi del presente Statuto.

Art.2

Al fine di realizzare un mercato libero e concorrenziale, l'ASSOBANK si propone di promuovere - sia nella società civile sia presso il sistema bancario e finanziario - l'affermazione dei principi di imprenditorialità.

In questo ambito l'ASSOBANK promuove altresì iniziative per la crescita ordinata, stabile ed efficiente del sistema bancario e finanziario, in un'ottica concorrenziale coerente con la normativa nazionale ed internazionale.

L'ASSOBANK concorre a promuovere con le istituzioni, le organizzazioni economiche, politiche, sociali e culturali nazionali ed internazionali, forme di collaborazione che consentano di perseguire più ampie finalità di progresso e sviluppo.

In questo ambito l'Associazione rappresenta, tutela e promuove gli interessi comuni degli associati, nonché interessi specifici di uno o più associati, purché tali interessi non siano in conflitto con quelli comuni.

Art.3

Per il perseguimento dei suoi scopi l'ASSOBANK:

- a) organizza studi e dibattiti sia su temi bancari e finanziari, sia su temi economici e sociali di generale interesse; cura la diffusione della conoscenza su tali temi e favorisce scambi di informazioni fra gli associati o fra essi ed altri enti economici e finanziari;
- b) sollecita l'innovazione normativa nazionale ed internazionale nelle materie che interessano il sistema bancario e finanziario;

- c) definisce linee unitarie in materia di rapporti di lavoro e di politiche dell'occupazione, con riferimento al sistema bancario e finanziario, nonché ai rapporti con le associazioni sindacali dei lavoratori. Nell'ambito delle suddette linee tutela gli interessi degli associati in relazione al rapporto di lavoro con i dipendenti; su conferimento di apposito mandato, li rappresenta nel regolamento dei rapporti di lavoro e nella stipulazione di contratti collettivi nei confronti delle organizzazioni sindacali dei lavoratori; svolge attività di informazione, consulenza e assistenza nel campo delle relazioni sindacali;
- d) svolge attività di informazione, assistenza tecnica e consulenza in favore degli associati;
- e) collabora a livello nazionale ed internazionale con amministrazioni ed istituzioni pubbliche, con organizzazioni economiche e sociali, con enti e associazioni, alla soluzione delle questioni che interessano il settore creditizio e finanziario, nonché di problemi di più generale interesse per il Paese;
- f) promuove, ai fini della razionalizzazione dei servizi e nel rispetto dei principi della libera concorrenza, iniziative di collaborazione fra gli associati;
- g) collabora alla soluzione conciliativa di contestazioni in atto o potenziali fra gli associati ed assume incarichi conferiti a tale fine;
- h) svolge ogni altra attività comunque utile per il raggiungimento dei propri fini istituzionali.

Art.4

L'ASSOBANK ha sede presso lo Studio Legale e Notarile Avv. Patrizia Bellavista in Dogana della Repubblica di San Marino, Piazza E. Enriquez n. 22/c.

TITOLO II ASSOCIATI

Art.5

Possono aderire ad ASSOBANK:

- a) gli istituti bancari aventi sede a San Marino, intesi quali soggetti giuridici che svolgono attività bancaria, secondo la definizione contenuta all'art. 3 della legge 12 febbraio 1986 n. 21 (Legge Bancaria);
- b) le società, con sede sociale nella Repubblica di San Marino, il cui capitale sia controllato da banche o da enti indicati nella lettera precedente e che esercitano attività ad esse strumentali;
- c) le succursali sammarinesi di banche straniere.

Art. 6

La gestione di ASSO BANK, ferme restando le regole di funzionamento degli organi fissate nel presente statuto, è improntata al perseguimento del massimo consenso degli associati.

Gli associati si impegnano ad osservare il presente Statuto e le deliberazioni adottate a termini di esso dagli Organi di ASSO BANK, nonché i contratti collettivi di lavoro alla cui stipulazione abbia partecipato ASSO BANK stessa.

Gli associati si impegnano altresì a prestare la loro collaborazione con ASSO BANK secondo spirito di solidarietà, per la realizzazione dei fini istituzionali della stessa. Eventuali inadempienze agli obblighi statutari possono dare luogo alle seguenti sanzioni, che sono irrogate dal Consiglio di Amministrazione con la maggioranza dei due terzi dei presenti:

- a) il richiamo scritto, per le inadempienze di più lieve entità;
- b) la sospensione, per un tempo massimo di un anno, dai servizi associativi, fermo restando l'obbligo di adempimento dei doveri relativi alla qualità dell'associato, per infrazioni ripetute o di più grave entità di quelle di cui alla lettera a);
- c) l'esclusione, per le infrazioni di gravità tale da non consentire la prosecuzione del rapporto associativo.

Le anzidette sanzioni sono irrogate previa contestazione scritta dell'addebito contenente l'invito all'associato a presentare le proprie contro deduzioni entro il termine di quindici giorni.

Art. 7

Sulle domande di adesione si pronuncia il Consiglio di Amministrazione dell'Associazione, che delibera con la maggioranza dei due terzi dei presenti.

La qualità di associato si perde per esclusione, dichiarata nel rispetto di quanto previsto all'art. 4, o per recesso.

Il recesso può avvenire in ogni tempo, ma produce effetti solo dopo tre mesi dalla comunicazione della relativa dichiarazione; il recesso non dà diritto al rimborso dei contributi versati e non libera dall'obbligo di corrispondere quelli dovuti per il periodo di adesione.

TITOLO III PATRIMONIO

Art.8

Il patrimonio dell'associazione è costituito da:

1. beni mobili ed immobile che diverranno di proprietà;
2. eventuali fondi di riserva che verranno costituiti con le eccedenze di bilancio;
3. eventuali erogazioni, donazioni, lasciti.

TITOLO IV ORGANI

Art. 9

Sono Organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli Associati;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente ed il Vice Presidente;
- d) il Collegio Sindacale o Sindaco Unico.

Art. 10

ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

L'assemblea degli associati è convocata dal Presidente mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica, contenente l'ordine del giorno, inviata almeno venti giorni prima di quello stabilito per l'adunanza.

L'Assemblea si riunisce in via ordinaria almeno una volta all'anno ed in via straordinaria allorché la convocazione sia richiesta dalla maggioranza dei Consiglieri o da un minimo di tre soci.

Possono intervenire all'Assemblea gli Associati che facciano parte dell'Associazione al momento in cui viene inviato l'avviso di convocazione.

Gli associati sono rappresentati dal legale rappresentante o da un amministratore, ovvero da un dipendente o collaboratore dell'Associato stesso all'uopo delegato.

L'Assemblea elegge i componenti del C.d.A, ed i membri del Collegio Sindacale o il Sindaco Unico, delibera sul rendiconto economico e finanziario consuntivo della gestione e sulla relazione accompagnatoria, nonché sulla relazione del Presidente sull'attività svolta dall'Associazione nell'anno decorso.

Spetta inoltre all'Assemblea di fissare le linee generali dell'attività dell'Associazione e di deliberare sulle proposte di modifica del presente Statuto.

L'Assemblea deve tenersi nella Repubblica di San Marino.

Art. 11

Ogni associato ha diritto ad un voto.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente o da chi lo sostituisce ai sensi dell'art.11.

Le adunanze dell'Assemblea sono valide, in prima convocazione, con l'intervento di tanti Associati che dispongano, in proprio o per delega, almeno la metà più uno dei voti spettanti a tutti gli Associati; in seconda convocazione, quale che sia il numero dei voti rappresentati.

Il segretario dell'Assemblea è nominato di volta in volta dagli intervenuti, su proposta del Presidente.

Ogni associato può farsi rappresentare in Assemblea, con effetto anche per la seconda convocazione, da altro associato mediante delega scritta.

Le deliberazioni sono validamente assunte con la maggioranza assoluta dei voti spettanti agli Associati presenti o rappresentati in Assemblea.

Per le deliberazioni relative alle modifiche dello Statuto o allo scioglimento dell'Associazione, l'Assemblea è validamente costituita con la presenza di tanti Associati che, in proprio o per delega, rappresentino, in prima convocazione, almeno i tre quarti dei voti spettanti a tutti gli Associati e, in seconda convocazione, almeno la metà di essi. In ogni caso tali deliberazioni debbono essere prese con il voto favorevole di tanti Associati che rappresentino, in proprio o per delega, la maggioranza di almeno due terzi dei voti spettanti agli Associati presenti o rappresentati nell'Assemblea.

Le deliberazioni dell'Assemblea debbono constare da un verbale, che se non è redatto da un Notaio, deve essere sottoscritto da tutti i soci oltre che dal Segretario e dal Presidente.

L'assemblea si reputa validamente costituita, fatta eccezione per quella di approvazione del bilancio, anche senza la formalità dell'avviso di convocazione, qualora siano presenti tutti coloro che ne abbiano diritto, e purché non sorgano opposizioni alla trattazione degli argomenti da deliberare.

Art. 12

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'Associazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da 5 a 9 membri, eletti ogni tre anni dall'Assemblea e scelti fra i componenti della Presidenza, del Consiglio di Amministrazione, della Direzione Generale, e dei quadri dirigenti designati dagli Associati. Il venir meno dei requisiti soggettivi per l'elezione a Consigliere, ivi compreso quello costituito dall'appartenenza all'associato al momento dell'elezione, comporta l'automatica decadenza dalla carica.

La composizione del Consiglio di Amministrazione dovrà comunque prevedere almeno un rappresentante professionalmente esperto per ognuna delle categorie di cui all'art. 5, lett. a), b), c).

Se nel corso del triennio vengono a mancare uno o più Consiglieri, il Consiglio provvede a sostituirli per cooptazione, tenendo conto della ripartizione dei posti come prevista nei commi precedenti e dell'ente rappresentato dal consigliere decaduto dalla carica.

Art. 13

Il Consiglio, nella sua prima riunione, elegge tra i suoi componenti il Presidente dell'Associazione. La riunione è convocata dal Presidente uscente e presieduta dal Consigliere più anziano di età. Qualora l'elezione non avvenga per acclamazione, essa avviene per scrutinio segreto, con il voto favorevole di almeno i 2/3 dei consiglieri.

Fermo restando quanto disposto al comma precedente, il Consiglio è convocato mediante lettera raccomandata, fax, o posta elettronica, da spedirsi almeno sette giorni prima della riunione dal Presidente, che ne formula anche l'ordine del giorno. Il Consiglio è convocato almeno tre volte all'anno e quando ne sia chiesta la convocazione da almeno 3 componenti.

Il Consiglio compie tutti gli atti non riservati ad altri organi dell'Associazione e in particolare:

- a) formula direttive per l'attività di ASSOBANK nel quadro delle linee generali deliberate dall'Assemblea ai sensi dell'ultimo comma dell'art.7;
- b) delibera, con il voto favorevole di almeno 2/3 consiglieri, sul preventivo delle spese della gestione, in relazione al quale stabilisce l'ammontare dei contributi ordinari da versare ogni anno dagli Associati, nonché su contributi straordinari per specifica prestazione e su contributi straordinari da far confluire nel fondo comune dell'Associazione;
- c) approva, con il voto favorevole di almeno 2/3 dei membri del Consiglio di Amministrazione, il rendiconto economico e finanziario consuntivo della gestione;

- d) stabilisce i criteri per l'imputazione separata dei costi da riferire alle singole tipologie di attività;
- e) elegge, scegliendolo tra i suoi componenti, il Vice Presidente; l'elezione del Vice Presidente deve avvenire con la maggioranza dei voti prescritta per l'elezione del Presidente; il Vice Presidente uscente può essere confermato, ma non può ricoprire la carica per più di due mandati consecutivi;
- f) coadiuva il Presidente nel sovrintendere all'attività di ASSOBANK, dettando i criteri generali da seguire anche per quanto attiene alle spese ordinarie;
- g) istituisce le Commissioni tecniche di cui all'art.16 provvedendo alla definizione degli obiettivi e alla nomina dei componenti; può altresì costituire gruppi di studio e conferire incarichi per specifiche materie, avvalendosi anche, se necessario, di professionisti e consulenti esterni all'associazione;
- h) assume iniziative nell'interesse generale dell'Associazione e nel perseguire gli scopi della medesima;
- i) esamina il preventivo delle spese ed il rendiconto economico e finanziario consuntivo della gestione presentati dal Presidente, relazionandone all'Assemblea;
- j) propone le modifiche statutarie da presentare all'assemblea.

Per la validità delle riunioni è richiesta la presenza, in proprio o per delega, della maggioranza dei consiglieri in carica.

Le deliberazioni sono valide se adottate a maggioranza assoluta dei presenti, tranne nei casi in cui è prevista la maggioranza dei 2/3 dei membri del Consiglio di Amministrazione.

Le deliberazioni debbono risultare da verbale redatto e sottoscritto dal Presidente e dal segretario verbalizzante.

Art. 14

IL PRESIDENTE

Il Presidente dura in carica un anno e può essere rieletto per un massimo di due mandati consecutivi.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi e la facoltà di agire e di resistere in giudizio, nominando avvocati e procuratori alle liti.

Il potere di firma degli atti di ASSOBANK è attribuito al Presidente, il quale può delegarlo al Vice Presidente. Detto potere può essere altresì delegato ai Presidenti delle Commissioni, in via permanente per particolari materie ovvero di volta in volta per specifici atti.

Il Presidente:

- a) convoca e presiede l'Assemblea degli Associati e il Consiglio d'Amministrazione;
- b) indirizza e sovrintende all'attività dell'Associazione sulla base delle indicazioni del C.d.A.;
- c) impartisce istruzioni per l'esecuzione delle deliberazioni degli Organi deliberanti dell'Associazione;
- d) sentito tempestivamente il C.d.A., impartisce le necessarie disposizioni e concede eventuali deleghe specifiche al fine di assicurare il funzionamento dell'Associazione;
- e) sottopone all'approvazione del C.d.A. il preventivo delle spese ed il rendiconto economico e finanziario consuntivo della gestione. Dopo l'approvazione da parte del C.d.A., il rendiconto economico e finanziario consuntivo della gestione è presentato dal Presidente all'Assemblea degli Associati;
- f) indica le banche presso le quali depositare le disponibilità liquide dell'Associazione.

Il Presidente può attribuire al Vice Presidente incarichi specifici.

In caso di assenza o di impedimento, il Presidente è sostituito nelle funzioni dal Vice Presidente.

Qualora la carica di Presidente o di Vice Presidente resti vacante, il successore, nominato dal C.d.A., resta in carica fino alla scadenza del mandato.

Il Vice Presidente dura in carica un anno così come previsto alla lettera e) dell'Art. 13.

Art. 15

COLLEGIO SINDACALE O SINDACO UNICO

L'Assemblea ordinaria nomina un Sindaco Unico ovvero un Collegio Sindacale composto almeno da tre Sindaci, che restano in carica per tre anni e sono rieleggibili.

L'Assemblea potrà inoltre nominare un Sindaco supplente, che dura in carica tre esercizi e potrà essere rieleto.

Il Sindaco effettivo che viene a cessare dall'ufficio o viene a trovarsi nell'assoluta o comprovata impossibilità, anche temporanea, di svolgere le proprie funzioni, è automaticamente sostituito dal Sindaco supplente.

Il compito del Collegio Sindacale ovvero del Sindaco Unico è di vigilanza sull'osservanza della legge e dello Statuto da parte dell'Associazione e di controllo della stessa nelle materie economico-finanziarie e fiscali. Riferiscono al C.d.A., nella prima seduta utile, eventuali rilievi emersi in sede di controlli; espongono il rapporto annuale all'Assemblea, chiamata ad approvare il rendiconto economico e finanziario consuntivo della gestione.

I Sindaci hanno la facoltà, anche singolarmente, di prendere visione dei libri sociali e fare accertamenti di cassa in relazione alle proprie funzioni.

I componenti del Collegio Sindacale o il Sindaco Unico possono essere invitati alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Art. 16

COMMISSIONI

Le Commissioni tecniche, quali organi consultivi, coadiuvano il Consiglio di Amministrazione nello svolgimento della sua attività.

Le Commissioni tecniche sono istituite e definite nel numero, nella composizione e negli obiettivi dal C.d.A.; i componenti delle Commissioni devono essere rappresentativi delle diverse realtà imprenditoriali espresse dagli associati e sono nominati dal C.d.A. con il voto favorevole di almeno i 2/3 dei consiglieri.

Le Commissioni tecniche eleggono tra i propri componenti un presidente, al quale spetta il compito di riferire al C.d.A. sull'attività svolta dalla Commissione.

Gli associati che partecipano ai lavori delle commissioni tecniche sono tenuti ad assicurare un livello adeguato di rappresentanza; i componenti delle Commissioni tecniche, in caso di assenza o impedimento, possono farsi rappresentare da un supplente.

Le Commissioni tecniche hanno facoltà di avvalersi di professionisti e consulenti esterni all'associazione, i cui eventuali costi devono comunque essere autorizzati preventivamente dal Consiglio di Amministrazione dell'Associazione.

TITOLO IV ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

Art. 17

L'esercizio sociale corrisponde all'anno solare.

Il Presidente sottopone all'approvazione del C.d.A. il preventivo delle spese della gestione, che viene distinto in funzione delle singole tipologie di attività che si intendono svolgere nell'anno. Il C.d.A. stabilisce, oltre ai criteri nel rispetto dei quali viene individuata ciascuna tipologia di attività, l'ammontare dei contributi ordinari, che gli Associati sono tenuti a versare per ognuna di dette tipologie. Il preventivo delle spese della gestione non può chiudere in disavanzo.

I contributi corrisposti dagli Associati sono costituiti da una quota paritetica per ciascuno di essi.

I contributi ordinari debbono essere versati ogni anno dagli Associati entro il mese di febbraio.

Il fondo comune dell'Associazione è composto da:

- a) avanzi di gestione;
- b) eventuali contributi straordinari espressamente deliberati dal C.d.A., che ne determina anche le modalità e i tempi di versamento.

In nessun caso gli Associati hanno diritto alla distribuzione di avanzi di gestione o del fondo comune.

I contributi associativi versati non sono trasferibili a terzi.

Art. 18

Nell'ambito della contabilità generale dell'Associazione vengono previsti tanti rendiconti separati per quante sono le tipologie di attività svolte nell'anno.

Nei singoli rendiconti figurano i contributi corrisposti per lo svolgimento delle specifiche tipologie di attività cui si riferiscono, nonché i costi ad esse imputabili.

I criteri per l'imputazione separata dei costi da riferire alle singole tipologie di attività sono stabiliti dal C.d.A.

Art. 19

Il Presidente, dopo l'approvazione da parte C.d.A. del rendiconto economico e finanziario consuntivo della gestione, lo presenta all'Assemblea, di norma entro cinque mesi dalla chiusura dell'esercizio, accompagnato dal rapporto annuale del Collegio Sindacale ovvero del Sindaco Unico.

Art. 20

Il Presidente sovrintende all'ordinaria amministrazione dell'Associazione.

Le disponibilità liquide dell'Associazione sono depositate presso banche scelte dal Presidente e possono essere oggetto di investimenti secondo modalità stabilite dal Presidente.

Su proposta del Presidente, il C.d.A. stabilisce il Regolamento di amministrazione ed i conseguenti poteri di spesa.

TITOLO V

DURATA

Art. 21

L'Associazione ha durata fino al 2050 e potrà essere prorogata dall'Assemblea degli associati.

Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato con la maggioranza dei due terzi dei voti spettanti in Assemblea. In tal caso, l'Assemblea nomina uno o più liquidatori e fissa i tempi della liquidazione e la destinazione del patrimonio.

Art. 22

Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le norme vigenti in materia nella Repubblica di San Marino.

F.to) Ercolani Stefano
F.to) Giuseppe Guidi
F.to) Malpeli Marcello
F.to) Amati Lucio
F.to) Aldo Loperfido
F.to) Bellavista Patrizia Notaio